



COMUNE DI BIANCAVILLA

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 62 del 16/07/2026

Ufficio proponente: P.O. N.1 - AREA AMMINISTRATIVA ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24 DI ALIMENTI E BEVANDE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 7 E COMMA 7-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DELLA SICUREZZA URBANA, DEL DECORO E DELLA CIVILE CONVIVENZA.

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è tenuto a garantire condizioni adeguate di sicurezza urbana, vivibilità degli spazi pubblici, tutela della tranquillità dei cittadini e ordinata convivenza civile;
- sul territorio comunale sono presenti numerosi distributori automatici H24 di alimenti e bevande caratterizzati dalla possibilità di accesso continuativo da parte degli utenti senza la presenza costante di personale addetto;
- tali attività, pur costituendo legittime forme di esercizio dell'iniziativa economica privata, per le loro caratteristiche organizzative possono determinare, in determinate aree e fasce orarie, fenomeni di aggregazione notturna con conseguenti problematiche riguardanti la quiete pubblica, il decoro urbano e la sicurezza dei luoghi;
- l'Amministrazione comunale ha ricevuto nel tempo segnalazioni riguardanti comportamenti posti in essere da alcuni frequentatori delle aree prossime ai distributori automatici H24, consistenti in permanenze prolungate, schiamazzi, rumori molesti, abbandono di rifiuti e condotte contrarie alle regole della civile convivenza;

PRESO ATTO CHE:

- la Stazione Carabinieri di Biancavilla ha trasmesso con nota PEC, acquisita al protocollo generale dell'Ente al progr. n. 25030 del 16.07.2026, una relazione di servizio contenente gli interventi effettuati presso uno dei tanti distributori automatici ubicati nella Città;
- dalla predetta comunicazione risulta che, nel periodo compreso tra il 20 luglio 2024 e il 12 luglio 2026, sono stati effettuati complessivamente n. 23 interventi, sia a seguito di chiamate/segnalazioni sia nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo del territorio, per problematiche riconducibili al disturbo della quiete pubblica;
- tali interventi evidenziano una situazione reiterata e non occasionale, caratterizzata da criticità idonee ad incidere sulla tranquillità dei residenti e sulla normale fruizione degli spazi pubblici;

- la Stazione Carabinieri ha inoltre rappresentato ulteriori criticità connesse ad altri distributori automatici presenti sul territorio comunale, presso i quali sono stati effettuati interventi per situazioni riconducibili ad assembramenti, rumori molesti, alterchi e comportamenti contrari alla civile convivenza;
- con nota PEC del 18 giugno 2026, un comitato di cittadini residenti nelle aree prossime al distributore automatico di cui al punto precedente ha trasmesso una segnalazione avente natura di petizione popolare indirizzata al Sindaco, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, rappresentando situazioni di disagio derivanti dai comportamenti degli avventori;

CONSIDERATO CHE:

- le criticità riscontrate non riguardano l'attività economica in sé, che rimane legittimamente esercitata, bensì le modalità di fruizione degli spazi immediatamente prossimi ai distributori automatici nelle ore maggiormente interessate dai fenomeni segnalati;
- la disponibilità continuativa del servizio H24, in assenza di personale addetto alla vigilanza, può favorire in alcune fasce orarie fenomeni di aggregazione non regolata, con conseguente aumento delle problematiche relative alla quiete pubblica, al decoro urbano e alla sicurezza dei luoghi;
- le situazioni rilevate presentano carattere diffuso e non risultano circoscritte ad un unico esercizio, interessando più distributori automatici ubicati sul territorio comunale;
- risulta pertanto necessario adottare una disciplina uniforme degli orari di funzionamento applicabile indistintamente a tutti i distributori automatici H24 presenti nel Comune di Biancavilla, al fine di evitare disparità di trattamento tra gli operatori economici e fenomeni di spostamento delle criticità da una zona all'altra del territorio;
- la liberalizzazione degli orari delle attività economiche prevista dalla normativa vigente non esclude il potere dell'Amministrazione comunale di adottare misure regolatorie quando risultino coinvolti interessi pubblici rilevanti quali la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, il decoro urbano e la civile convivenza;
- il presente provvedimento viene adottato nell'esercizio del potere regolatorio attribuito al Sindaco dall'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e non costituisce ordinanza contingibile e urgente, trattandosi di una misura generale finalizzata a coordinare lo svolgimento dell'attività economica con le esigenze della collettività.

RICHIAMATO l'art. 35-ter della legge 1° dicembre 2018 n. 132 con il quale è stato introdotto il comma 7-bis all'art. 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone quanto segue: *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici."*;

RITENUTO:

- necessario, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, procedere ad una disciplina degli orari di funzionamento dei distributori automatici H24 di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, al fine di prevenire e contenere il reiterarsi delle situazioni di disturbo della quiete pubblica, degrado urbano e compromissione della normale vivibilità degli spazi pubblici;
- che la misura adottata risulta proporzionata rispetto alle finalità perseguite, in quanto non comporta la cessazione dell'attività economica né impedisce l'erogazione del servizio nell'arco dell'intera

giornata, ma introduce esclusivamente una limitazione nella fascia oraria notturna maggiormente interessata dalle criticità rilevate;

- che la fascia oraria di sospensione del funzionamento dei distributori automatici, individuata dalle ore 24:00 alle ore 06:00, si ritiene essere congrua e ragionevole in relazione agli elementi acquisiti, tenuto conto della necessità di contemperare il diritto degli operatori economici allo svolgimento dell'attività con il diritto dei residenti alla tranquillità, al riposo e alla qualità della vita urbana;
- che la presente disciplina costituisce una misura generale applicabile indistintamente a tutti i distributori automatici H24 presenti sul territorio comunale, fondata su esigenze di interesse pubblico e non su valutazioni riferite al singolo esercizio;
- che l'Amministrazione comunale, attraverso gli organi competenti, provvederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla presente disciplina, al fine di verificarne l'efficacia rispetto alle finalità perseguite;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare lo svolgimento delle attività economiche con le esigenze generali della collettività;
- l'articolo 50, comma 7-bis, del medesimo decreto, introdotto dall'art. 35-ter della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, che riconosce al Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, la possibilità di disporre limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, relativamente alle attribuzioni del Sindaco in materia di sicurezza urbana;
- la normativa vigente in materia di tutela della quiete pubblica, del decoro urbano e della civile convivenza;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica:

Art. 1 - Disciplina degli orari di funzionamento dei distributori automatici H24

A tutti i titolari, gestori e responsabili dei distributori automatici H24 di alimenti e bevande ubicati nel territorio del Comune di Biancavilla è fatto obbligo di sospendere il funzionamento degli stessi nella fascia oraria compresa tra le ore 24:00 e le ore 06:00 di ogni giorno.

La presente limitazione riguarda esclusivamente la fascia oraria sopra indicata e non determina la cessazione dell'attività commerciale, che potrà continuare ad essere esercitata nelle restanti ore della giornata.

Art. 2 - Durata, monitoraggio e successive valutazioni

La presente ordinanza ha efficacia per 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Durante il periodo di efficacia del presente provvedimento, l'Amministrazione comunale procederà al monitoraggio degli effetti prodotti dalla disciplina adottata mediante acquisizione ed esame di:

- eventuali interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine;
- eventuali segnalazioni provenienti dai cittadini;
- attività di controllo svolta dalla Polizia Locale;
- ulteriori elementi utili alla valutazione dell'efficacia della misura.

Alla scadenza del periodo di efficacia, qualora dagli elementi acquisiti emerga il permanere delle condizioni di criticità poste a fondamento del presente provvedimento, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere, previa nuova valutazione istruttoria e nel rispetto della normativa vigente, all'adozione di ulteriore provvedimento di disciplina degli orari per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, qualora permangano obiettive esigenze di interesse pubblico connesse alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della sicurezza urbana e della civile convivenza.

Art. 3 - Obblighi dei titolari, gestori e responsabili dei distributori automatici

Ai titolari, gestori e responsabili dei distributori automatici H24 presenti sul territorio comunale è fatto obbligo:

- a) di adottare ogni misura organizzativa ragionevolmente esigibile finalizzata a favorire il rispetto della presente ordinanza e delle norme di civile convivenza nelle aree immediatamente prospicienti l'attività;
- b) di mantenere pulite e decorose le aree di pertinenza del distributore automatico, provvedendo alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle immediate vicinanze secondo le modalità compatibili con la propria attività;
- c) di esporre in modo visibile agli utenti un avviso contenente l'indicazione dell'orario di sospensione del funzionamento del distributore e delle principali prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- d) di collaborare con gli organi di controllo, fornendo ogni utile informazione e segnalando eventuali situazioni di particolare criticità riscontrate nelle immediate vicinanze dell'attività.

Art. 4 - Comportamenti vietati agli utilizzatori delle aree interessate

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli utilizzatori degli spazi pubblici e privati interessati dalla presenza dei distributori automatici H24 è fatto divieto di:

- a) abbandonare sul suolo pubblico o privato rifiuti, bottiglie, lattine, contenitori o altri oggetti idonei a compromettere il decoro urbano e la sicurezza dei luoghi;
- b) porre in essere comportamenti rumorosi, schiamazzi, urla, alterchi o condotte comunque idonee a recare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti;
- c) creare assembramenti tali da impedire o limitare il libero accesso alle abitazioni o la normale fruizione degli spazi pubblici;
- d) porre in essere comportamenti contrari alle regole della civile convivenza e al rispetto degli spazi pubblici e privati.

Art. 5 - Vigilanza e sanzioni

Il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è affidato al Corpo di Polizia Locale e agli altri organi di controllo competenti.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 500,00 ad euro 5.000,00, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente.

In caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, l'Amministrazione comunale procederà alla valutazione dell'adozione delle ulteriori misure previste dall'ordinamento vigente in materia di sicurezza urbana.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
- alla Questura di Catania;
- alla Stazione Carabinieri di Biancavilla;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente;
- al Comando di Polizia Locale;
- alle associazioni di categoria interessate.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, assicurandone adeguata diffusione.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;
- al Presidente della Regione Siciliana mediante ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.

BIANCAVILLA, 16/07/2026

IL SINDACO
BONANNO ANTONIO / Namirial
S.p.A./02046570426

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale